



Enti locali & Federalismo

IN EDICOLA
E IN DIGITALE

Patrimoni
Il primo mensile per creare, gestire e accrescere la finanza.

SHOP.MILANOFINANZA.IT

IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

LEGGEDI BILANCIO 2025/ Il calcolo non comprende la spending. Le stime Anci-Ifel

Enti, quinquennio di sacrifici Contributi per 1,3 mld e tagli agli investimenti per 3,2 mld

DI MATTEO BARBERO

Contributi alla finanza pubblica per 1,3 miliardi più altri 3,2 miliardi di tagli secchi ai fondi per gli investimenti. Si può sintetizzare in questi due numeri l'impatto finanziario della Manovra 2025 che il Senato varerà in via definitiva nei prossimi giorni. A calcolarli una nota di sintesi predisposta da Anci-Ifel.

Il conteggio riguarda il periodo 2025-2020, cui vanno aggiunti i circa 700 milioni di sacrifici già previsti dalle precedenti spending review e gli ulteriori 5 miliardi di sforbicite alle risorse di parte capitale previsti per il settennio 2030-2037.

Il concorso del territorio agli obiettivi di risanamento finanziario definiti a livello europeo rappresenta la principale novità della legge di bilancio 2025 e prende la forma di accantonamenti obbligatori di parte corrente non spendibili, che potranno essere utilizzati l'anno successivo per il finanziamento di investimenti o, in caso di disavanzo, dovranno essere destinati al maggior ripiano.

Vengono introdotte anche modifiche alla nozione di pareggio di bilancio (comma 821 della legge n.145/2018), indi-

Supplemento a cura
di Francesco Cerisano
fcerisano@italiaoggi.it

Le novità della Manovra 2025

La manovra impone agli enti locali ulteriori sacrifici, sotto forma di accantonamenti e non di tagli, che si aggiungono a quelli già previsti dalla spending review	Finanza locale
Vengono rivisti i meccanismi di controllo della finanza locale in funzione dei nuovi vincoli previsti a livello europeo	
La legge di bilancio incrementa i trasferimenti di parte corrente, ma riduce fortemente quelli per investimenti	Personale
Il Parlamento ha cancellato la norma che avrebbe reintrodotta la regola del turn-over al 75%	
È stato però previsto l'assoggettamento ai tetti di spesa dei fondi per il welfare aziendale	Tributi
Stop al meccanismo di neutralizzazione della mobilità dal punto di vista finanziario	
Durante il passaggio parlamentare sono state introdotte alla disciplina del canone unico patrimoniale	Tributi
Si precisa che la norma sugli incentivi tributari si applica a tutto il gettito accertato e riscosso a seguito dell'attività di recupero	
Viene prevista una maggiorazione dell'addizionale sui diritti di imbarco	

cando dal prossimo anno l'obbligo di rispetto di un "saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio".

Tale nozione, più restrittiva di quella finora considera-

ta, è tuttavia controllata a livello di singolo comparto. Solo in caso di squilibrio di comparto, sono individuati gli enti inadempienti ai quali viene assegnato un maggior obbligo di accantonamento annuale.

Anci ritiene che il comparto di riferimento sia riferibile, distintamente a ciascuno dei sottocomparti in cui sono articolati gli enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni). Va altresì segnalato che i dati degli ultimi

anni mostrano andamenti costantemente positivi del nuovo saldo di bilancio, identificabile nella voce W2 dell'attuale prospetto degli equilibri annuali.

L'altra componente significativa della manovra è il trade off fra modesti incrementi dei contributi di parte corrente (fra cui spiccano i fondi destinati al riequilibrio della perequazione sia per i Comuni che per Città metropolitane) e la pesantissima debacle dei

contributi agli investimenti. Le riduzioni ammontano a circa 3,2 miliardi di euro nel quinquennio 2025-29 e riguardano tutte le principali linee di intervento, oltre ad ulteriori 5 mld. di euro nel periodo 2030-37, per un totale complessivo di 8,2 mld. di euro.

Risultano in particolare azzerate le linee di contribuzione rivolte ai Comuni fino a 1.000 ab. (art.30, comma 14-bis, del dl 34/2019), l'obbligo di finanziamento da parte delle Regioni (comma 134 della l. 145/2018, i progetti per la qualità dell'abitare (Pinqua) e le "piccole opere" per gli anni



successivi al Pnrr, il fondo di supporto agli enti sciolti per infiltrazioni mafiose e il fondo a sostegno della progettazione gestito dal Mit.

Da segnalare infine le novità in materia di personale e tributi (si veda la tabella in pagina).

— Riproduzione riservata —

La Manovra potenzia gli incentivi alla riscossione dei tributi locali

DI MATTEO BARBERO

La manovra potenzia gli incentivi alla riscossione dei tributi locali. L'art. 1, comma 779) introduce nella disciplina delle premialità per l'attività di recupero di entrate (art. 1, comma 1091, L. 145/2018), un'esplicita indicazione della nozione di "maggior gettito" derivanti dai recuperi, su cui Comuni devono verificare la congruità delle somme da utilizzare per l'incentivazione. Si dispone che per maggior gettito accertato e riscosso si deve intendere l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario

posta in essere dal comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente, cioè il versamento Imu e Tari effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale. Ai fini del calcolo dell'incentivazione ammissibile devono essere pertanto computate tutte le entrate effettivamente incassate nell'anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato, che in assenza

dell'attività di recupero tributario comunale non ci sarebbero state. Tale chiarimento ha la natura di interpretazione autentica del comma 1091 e permette di superare difformi interpretazioni di alcune sezioni regionali della Corte dei conti. Si ricorda che con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018), al comma 1091 dell'art.1, è stata prevista la possibilità, per i comuni che abbiano approvato nei termini il bilancio di previsione e il rendiconto, di "prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della Tari, nell'esercizio fiscale precedente a

quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, dlgs 25 maggio 2017, n. 75". La norma prevede un meccanismo che permette l'accantonamento di una quota del gettito tributario da utilizzare per potenziare la gestione entrate.

— Riproduzione riservata —